



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE N. 2

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE d'iniziativa dei
Consiglieri Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo, Conte e Guadagnini

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE
2012, N1 "STATUTO DEL VENETO"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 ottobre 2015.

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, N1 “STATUTO DEL VENETO”

R e l a z i o n e:

Con la presente proposta di modifica allo Statuto del Veneto si vogliono apportare delle correzioni a situazioni che si sono evidenziate nel corso della sua prima applicazione.

In particolare è risultato particolarmente evidente il vuoto di poteri creatosi dal passaggio dalla vecchia alla nuova legislatura, laddove dal momento della proclamazione dei nuovi eletti è cessato l'Ufficio di Presidenza della legislatura scaduta.

Nei successivi dieci giorni ,tempo decorrente dalla data di ultimazione della proclamazione degli eletti allo svolgimento della prima seduta del Consiglio Regionale articolo 2 del Regolamento del Consiglio regionale, non vi è alcun organo consiliare che possa gestire quanto meno l'ordinaria amministrazione, né tanto meno si può pensare che tale ruolo possa essere rivestito dal consigliere anziano i cui poteri sono limitati alla convocazione e presidenza della prima seduta.

Gli articoli 1 e 2 pertanto vogliono ripristinare la normativa dello Statuto del 1971 che prevedeva che l'Ufficio di Presidenza rimaneva in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, attribuendo conseguentemente il potere di convocazione la prima seduta del Consiglio al presidente del Consiglio scaduto.

Con l'occasione si è voluto altresì anche colmare la lacuna dei congedi, istituito previsto nello Statuto del 1971 ma non previsto da quello attuale ma ora disciplinato solo agli articoli 76 e 84 dal Regolamento consiliare mancante così di una legittimazione legislativa di supporto alla norma regolamentare medesima.

Come è noto la rilevanza del congedo aveva la funzione di ridefinire, nei limiti stabiliti dalla Statuto il numero legale per la validità della seduta.

Nell'attuale Statuto, invece, il numero legale è stabilito rigidamente nella maggioranza dei consiglieri assegnati, rendendo priva di efficacia la norma regolamentare.

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, N1 “STATUTO DEL VENETO”

Art. 1 - Modifica dell'articolo 36 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge statutaria 17 aprile 2012 è così sostituito:

“5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.”.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 35 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Al primo comma dell'articolo 35 della legge statutaria 17 aprile 2012, n 1 le parole “*consigliere anziano*” sono sostituite dalle parole “*Presidente del Consiglio regionale scaduto*”.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 50 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge statutaria 17 aprile 2012 n 1 è così sostituito:

“3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo di un quinto. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.”.

INDICE

ERRORE. NESSUNA VOCE DI SOMMARIO TROVATA.